



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto: Regime sperimentale donna (c.d. opzione donna). Art. 1 commi 222 e 223 legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017). Messaggio Inps del 15 marzo 2017 n.1182.

Con il messaggio indicato in oggetto, che si allega, l'Inps ha emanato istruzioni in ordine a quanto disposto dall'art. 1 commi 222 e 223 della legge di Bilancio per il 2017.

Com'è noto l'art. 1, comma 9, della legge n. 12 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni, ha previsto per le lavoratrici la possibilità, **in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015**, di ottenere la pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di 57 anni e tre mesi, optando per un assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo.

Con l'art. 1, commi 222 e 223, della legge n. 232/2016 la suddetta facoltà è stata estesa **retroattivamente** anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto i 57 anni di età, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

incrementi alla speranza di vita, applicati dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Pertanto, anche le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 possono optare per un assegno pensionistico interamente calcolato con il sistema contributivo, a condizione che abbiano raggiunto i 35 anni di contribuzione entro il 31/12/2015.

Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico delle suddette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, il regime delle decorrenze (c.d. finestra mobile) e il sistema di calcolo contributivo per la misura della pensione.

Si sottolinea che il regime sperimentale (c.d. opzione donna), e la descritta estensione prevista dall'art. 1, commi 222 e 223, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, si applicano solamente al personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo n. 217 del 2005.

La presente circolare, trasmessa agli Uffici in indirizzo via posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla intranet del Dipartimento, nella sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si invita, pertanto, a voler dare della presente circolare la più ampia diffusione a tutto il personale.

**IL DIRETTORE CENTRALE
ITALIA**
documento firmato digitalmente

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 15-03-2017

Messaggio n. 1182

**OGGETTO: Articolo 1, commi 222 e 223 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
 bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”– Regime
 sperimentale donna**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

L'articolo 1, commi 222 e 223, ha esteso la facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 (c.d. regime sperimentale donna) alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 1, comma 222 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che *“Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.

Come è noto, l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche, ha previsto che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in

possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 ha previsto la facoltà in argomento anche per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

L'articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.

Il successivo comma 223 dell'articolo 1 della citata legge ha previsto che "Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo, restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243".

Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.

Le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all'apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l'obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele